



Olga Orecchio
Dottore Commercialista
Revisore dei Conti

Relazione del Professionista incaricato
Liquidazione del Patrimonio
Debitore: Alessia Morini

TRIBUNALE DI NAPOLI

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Ai sensi della L.n.3/2012

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art.9, comma 2,

legge 3 del 2012

Attestazione di fattibilità

Art.9, comma 2, L.3/2012

PIANO DI LIQUIDAZIONE

Artt.14-Ter e ss, L.3/2012

Debitore

"ALESSIA MORINI"

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
PROT. 0003667/E/PM/IA
Del 24/03/2022 MEDI - OCC



Professionista f.f. Organismo di Composizione della Crisi "Medi"

Dott.ssa Olga Orecchio



INDICE

LE ATTIVITÀ SVOLTE	- 5 -
INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	- 6 -
DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	- 6 -
L'ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	- 14 -
INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	19
RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI	19
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO.....	22
COSTI DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	25
COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE3/2012 SUL SOVRA INDEBITAMENTO	26
RIFERIMENTI PER NOTIFCHE AI CREDITORI.....	31



Olga Orecchio
Dottore Commercialista
Revisore dei Conti

Relazione del Professionista incaricato
Liquidazione del Patrimonio
Debitore: Alessia Morini

La sottoscritta dott.ssa OLGA ORECCHIO, iscritta all'Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI di Napoli al num. 2021/1908A con studio in NAPOLI in VIA A.MANCINI, 46 è stata nominata dall'O.C.C. "Medi", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di professionista incaricato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla signora ALESSIA MORINI, nata in Abbadia San Salvatore (SI) il 26/05/1973 e residente in Napoli alla Via Gian Lorenzo Bernini n.25 C.F. MRNLSS73E66A006G, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Luigi Anania con studio in Milano alla Via Giovanni Boccaccio 15/A, pec: luigi.anania@milano.pec.avvocati.it

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

DICHIARA ED ATTESTA

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legata al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto



- grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legata al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

La sottoscritta sottopone all'Organismo Composizione della Crisi del Tribunale di Napoli la sua relazione contenente l'attestazione circa la fattibilità del piano di liquidazione.

VERIFICATO

- che la signora Morini si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.6, comma 2, lettera a), l.3/2012, ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- che la ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della citata legge n.3/2012;



- che il ricorrente non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge 3/2012;

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta in qualità di professionista gestore del procedimento PR. 12/2019

ESPONE

Ai sensi dell'art.14-ter, comma 3, l. 3/2012 la relazione particolareggiata contenente:

- I. L'indicazione delle cause di indebitamento;
- II. La diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- III. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- IV. Il resoconto circa la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- V. L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- VI. Il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

LE ATTIVITÀ SVOLTE

La sottoscritta dottoressa Olga Orecchio, attraverso diversi incontri con la parte interessata, ha potuto valutare la documentazione relativa alla procedura esperita per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento della ricorrente.

Sono stati, quindi, analizzati i documenti inerenti i debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.



È stato riscontrato che, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, effettivamente sussiste "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

La scrivente ha, poi, verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata:

- non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012;
- non aver fatto il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie e sono stati esclusi, a causa delle peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione, sia l'ipotesi del cosiddetto accordo di composizione sia il piano del consumatore.

È stata, quindi, approfondita l'ipotesi di liquidazione del patrimonio di cui agli artt.14 ter e seguenti della L.3/2012, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

I. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento trae origine a seguito della sentenza del Tribunale di Siena - allegata in uno alla presente - che con sentenza recante data 19 Novembre 2020 condannava la signora Morini al pagamento di un risarcimento del danno a causa della



morte di un ex dipendente, sig. [REDACTED] avvenuta sul posto di lavoro. La signora Morini, infatti, veniva ritenuta responsabile dei danni conseguenti al grave infortunio occorso al suo dipendente, rimasto vittima della caduta di un albero che si apprestava a tagliare insieme ad un altro dipendente (nonché fratello). A seguito di ciò, il dipendente riportava gravissime lesioni cranio-encefaliche, osteoviscerali toraciche ed osteomidollari vertebrali procurate dall'impatto a seguito delle quali decedeva sul colpo. Successivamente, il Tribunale adito valutava la responsabilità della ricorrente del presente procedimento, unitamente a quella del fratello (nella loro qualità di datori di lavoro) e del dipendente responsabile del taglio dell'albero. Al termine di tale vicenda giudiziaria, la signora Morini veniva condannata in via definitiva al pagamento in favore dei superstiti e degli eredi - signori Sulejmanovski Besara, Sulejmanovski Muamer, Sulemanovka Raima, Sulejmani Arif, Sulejmanovski Vejselj - la somma di oltre un milione di euro oltre le spese di giudizio. In aggiunta a detti importi, il Tribunale di Grosseto emetteva ulteriore sentenza n. 144/2018 pubblicata il 24/04/2018, R.G. 1017/2016 - allegata in uno alla presente - che condannava la signora Morini all'ulteriore pagamento di euro 537.431,60 (oltre interessi legali successivi) e delle relative spese di lite quantificate in euro 8.510,00 (oltre spese forfetarie, IVA e CPA) a favore dell'I.N.A.I.L.

In data 20.11.2020, inoltre, l'esposizione debitoria aumentava ulteriormente a causa delle spese di giustizia derivanti dalla sentenza n.807/2020 pubblicata il 28/11/2020 , R.G. 3029/2017 emessa dal Tribunale di Siena che revocava una serie di atti posti in essere dalla signora Morini negli anni precedenti dichiarando l'inefficacia nei confronti di Sulejmanovski Vejselj, Sulemanovska Raima, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Sulemanovski Besara, eredi di Sulemanovski Muamer e Sulejmani Arif dei seguenti atti di compravendita:

- contratto di compravendita stipulato in data 18.10.2012 ai rogiti del notaio Previti rep. 91680, con il quale la sig.ra Morini Alessia vendeva al sig. Cerretani Renato diritti di comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ indiviso dell'appartamento sito in Abbadia San Salvatore (SI) via Trento n. 26, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 27, particella 499 sub. 4 cat. A/2, vani 7,57 per il prezzo di soli €. 40.000,00;



- contratto di compravendita del 21.9.2012 ai rogiti del notaio Previti rep. n. 91615, di pochi giorni precedente a quello appena descritto, con il quale la sig.ra Morini Alessia ha venduto alla Società Agricola Morini s.r.l. i seguenti beni:

- 1) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Spianata censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 15, particelle 179 e 181;
- 2) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Rovignano censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 45 particelle 174, 176, 177, 178 e 235, nonché al Foglio 46 particelle 250 e 251;
- 3) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Casella censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 36 particelle 367;
- 4) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Sambuco censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 26 particella 166, nonché al Foglio 27 particelle 7 e 749, al Foglio 60 particelle 278 e 279, al Foglio 66 particella 113;
- 5) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Rovignano censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 46, particelle 168, 188 e 206, nonché al Foglio 64 particella 33;
- 6) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Rovignano censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 46 particelle 230, 236, 358 e 359;
- 7) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Sant'Andrea censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 44, particelle 1218, 1224, 1127;
- 8) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Biagiotti censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 1 particella 29;
- 9) terreni siti in Abbadia San Salvatore loc. Biagiotti censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 171 particelle 159, 226, 227, 229;
- 10) diritti di comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ sui terreni siti in Abbadia San Salvatore censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 60 particelle 29 e 30, per il prezzo complessivo di €. 42.000,00.

A tali debiti si aggiungeva l'esposizione sorta nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione per le spese derivanti prevalentemente da tali circostanze processuali



che, dati gli importi quantificabili in circa 13.878,14 euro¹, non potevano essere soddisfatte;

Il rilevante indebitamento causato dalle suddette circostanze e le relative condizioni di assenza di produzione di reddito da lavoro hanno inevitabilmente determinato l'attuale esposizione debitoria quantificabile complessivamente in € 1.857.318,00 circa.

Attualmente la signora Morini a causa della complicata situazione in cui si è venuta a trovare a seguito dell'evento appena descritto, vive come ragazza alla pari² ed ha un'occupazione di operatore amministrativo di 7° livello professionale CCNL con contratto part-time a tempo indeterminato con decorrenza 19.02.2021;

II. DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La formazione della debitoria precedentemente esposta ed analizzata nei successivi paragrafi assume carattere di peculiarità in quanto riconducibile alla sentenza di risarcimento del danno a causa dello spiacevolissimo evento che conduceva alla morte di un dipendente. La signora Morini, infatti, veniva condannata a risarcire gli eredi esclusivamente nella sua qualità di datore di lavoro e certamente non per aver contribuito in qualche modo all'evento che costituisce una pura fatalità.

Appare, quindi, assolutamente pacifico riconoscere la totale assenza della volontà del debitore di assumere le predette obbligazioni che, in verità, ha in qualche modo subito.

¹ Come da Estratto di ruolo del 05.01.2022 presso la Agente della Riscossione per la Provincia di Siena.

² Si intende che la signora Morini gode di vitto ed alloggio a fronte di opere lavorative presso la casa che la ospita.



La situazione debitoria risulta, poi, aggravata dalle spese di giustizia inevitabilmente sostenute per difendersi nelle sedi competenti.

In merito agli altri debiti, invece, la diligenza impiegata dalla debitrice è ancor più evidente. Questi ultimi, infatti, sono sorti in una fase concomitante ed immediatamente successiva all'evento descritto esclusivamente per l'impossibilità di farvi fronte a causa dell'aggravamento della condizione finanziaria in cui la signora Morini si veniva a trovare. Ciò appare evidente in quanto gli unici debiti diversi rispetto a quelli delle vicende sopra descritte sono rappresentati dalla situazione di Agenzia Entrate Riscossione pari ad € 13.878,14 e trovano comunque evidenza nei tributi per Corte di Appello di Firenze - Ufficio Recupero Crediti e Prefettura di Siena per Sanzioni derivanti da violazioni amministrative. Non si ravvisano, pertanto, debiti di natura completamente estranea alla situazione giudiziaria già menzionata.

Infine, è da considerarsi degno di nota l'impegno profuso dalla debitrice nella ricerca di una nuova occupazione e soprattutto la volontà espressa di far fronte alla debitoria accumulata chiedendo l'accesso alla presente procedura allo scopo di soddisfare, per quanto nelle sue possibilità, i creditori nonché accedere al beneficio dell'esdebitazione.

In caso contrario, infatti, il ceto creditorio non troverebbe alcuna soddisfazione.

A modesto parere della scrivente, per garantire una corretta valutazione relativamente alla fattispecie in esame è fondamentale integrare quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 3, L.3/2012 con quanto disciplinato dall'art. 6, comma 2, lett. a) circa quanto attiene l'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.



L'analisi dei redditi dichiarati dimostra in maniera evidente la reale impossibilità del debitore di adempiere le obbligazioni ed alle spese, essendo stata la signora Morini senza occupazione sino al 19.02.2021, data di stipula del contratto di lavoro presso la INTERNET DATUM SRL, che le conferisce una busta paga di circa 600,00 euro mensili netti.

Arricchendo la valutazione con il dettaglio delle spese sostenute per garantirsi il sostentamento ed una vita dignitosa è possibile desumere il reddito netto mensile effettivamente spendibile dal debitore, secondo quanto di seguito esposto:

- Spese sanitarie: € 50,00
- Abbigliamento: € 100,00
- Altro: € 100,00

TOTALE SPESE MENSILI: € 250,00

In merito appare opportuno evidenziare che la signora Morini attualmente lavora quale "ragazza alla pari" nella casa che la ospita, pertanto, le spese da sostenere sono chiaramente ridotte.

Sulla base delle informazioni assunte appare condivisibile che la signora Morini abbia, quindi, agito con l'ordinaria diligenza del "buon padre di famiglia" non essendo stato possibile percepire alcun sintomo di quanto gli sarebbe poi stato contestato successivamente determinando lo stato di sovraindebitamento.

DESCRIZIONE DEI FATTI CHE HANNO PORTATO ALLA DEBITORIA

In data 12 settembre 2007, i fratelli Sulemanovski Riza e Sulemanovski Vejselj lavoravano alle dipendenze della "3M di Morini Alessia", attiva nel campo della forestazione (taglio boschi cedui ed alto fusto). Ai due fratelli era stata affidata, in via esclusiva, un'area di lavoro



e, mentre erano intenti alla predetta attività di taglio, un albero cadeva sul sig. Riza provocandone la morte. Al momento del sinistro mortale, oltre al defunto, era presente il solo Vejseli.

Venivano, pertanto, imputati i sigg. [REDACTED] in qualità di datori di lavoro dei due fratelli, nonché il [REDACTED] per aver eseguito materialmente l'abbattimento dell'albero che era caduto sul sig. [REDACTED] senza essersi accertato della presenza di soggetti terzi nel raggio di caduta dello stesso e, in particolare della presenza del fratello che lavorava nei paraggi.

Il Tribunale Penale di Montepulciano, con sentenza n. 130/2012 del 3 maggio 2012, assolveva il sig. [REDACTED] e condannava [REDACTED] e [REDACTED] la prima alla pena di mesi otto di reclusione e [REDACTED] alla pena di mesi sei di reclusione. Entrambi venivano condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento di una provvisionale di euro 25.000,00 in favore della moglie e dei figli del defunto Sulemanovski Riza, costituiti parte civile.

Avendo necessità di reperire liquidità per il pagamento di debiti scaduti (debiti da lavoro della ditta "[REDACTED]") e per le parcelle legali del primo grado e di quelle necessarie per l'instaurando appello penale, con contratto di compravendita del 21 settembre 2012, la sig.ra Morini Alessia vendeva alla [REDACTED] i terreni agricoli siti in Abbadia San Salvatore, per il prezzo complessivo di € 42.000,00 e con ulteriore contratto di compravendita stipulato in data 18 ottobre 2012, vendeva al sig. Cerretani Renato la quota del 50% dell'appartamento sito in Abbadia San Salvatore (SI) via Trento n. 26, per il prezzo di € 40.000,00.



Incardinato il secondo grado di giudizio, la Corte d'Appello Penale di Firenze, con sentenza n. 1395/2014 del 17 aprile 2014, assolveva per insufficienza di prove il sig. [REDACTED]

[REDACTED] e confermava la sentenza nei confronti della sig.ra [REDACTED]

Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 290 del 11 febbraio 2016, rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra Morini Alessia confermando la sentenza di secondo grado.

I GIUDIZIO CIVILE

Dopo i tre gradi di giudizio penale summenzionato, con il passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la responsabilità della sig.ra Morini, gli eredi del defunto (moglie, tre figli ed il fratello) hanno incardinato un giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno da morte.

Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 809/2020 del Tribunale di Siena, datata 19 novembre 2020, che ha riconosciuto in favore di Sulemanovka Raima, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia Sulemanovski Besara, Sulejmani Arif ed eredi Sulemanovski Muamer, la cifra di Euro 250.000,00 ciascuno (complessivamente euro 1.000.000,00) oltre ad euro 65.000,00 in favore del fratello Sulejmanovski Vejselj. Attualmente, solo quest'ultimo capo della sentenza civile è stata appellata (quindi euro 1.000.000,00 è un debito incontestato, mentre il debito di euro 65.000,00 è contestato anche se, ad ogni modo, la sentenza è esecutiva per tutti gli importi).

II GIUDIZIO CIVILE

Parallelamente al primo giudizio, gli eredi del defunto hanno promosso una azione revocatoria, definita con sentenza n. 807/2020 del Tribunale di Siena, datata 28 novembre 2020, che ha dichiarato l'inefficacia nei confronti dei soli eredi, del contratto di compravendita stipulato in data 18.10.2012 ai rogiti del notaio Previti rep. 91680, con il



quale la sig.ra Morini Alessia vendeva al sig. Cerretani Renato diritti di comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ indiviso dell'appartamento sito in Abbadia San Salvatore (SI) via Trento n. 26, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 27, particella 499 sub. 4 cat. A/2, vani 7,57 per il prezzo di euro 40.000,00 nonché del contratto di compravendita del 21.9.2012 ai rogiti del notaio Previti rep. n. 91615, con il quale la sig.ra Morini Alessia ha venduto alla Società Agricola Morini s.r.l. alcuni terreni agricoli per il prezzo complessivo di euro 42.000,00.

Tale sentenza è stata interamente appellata dalla sig.ra Morini nonché dagli acquirenti sopra indicati e, ad oggi, siamo in attesa dello svolgimento della prima udienza.

Dai documenti ivi allegati risulta l'insolvibilità della sig.ra Morini Alessia, attualmente non proprietaria di alcun bene mobile ed immobile nonché l'inesistenza di richieste di finanziamento e/o l'emissione di assegni scoperti e/o di un mancato pagamento o anche un semplice ritardo nel saldo delle rate (si veda la Centrale Rischi allegata).

L'ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo lo assume il debito considerevole inerente al risarcimento dei danni che pesa del 93,84% sul debito totale. Durante la delicata fase giudiziaria che vedeva il debitore coinvolto esclusivamente per la sua responsabilità in qualità di datore di lavoro, la debitoria incrementava notevolmente a causa delle spese di giustizia direttamente collegate ai giudizi in corso. Inoltre, nella fattispecie la debitrice non ha certamente manifestato neanche la volontà di assumere le obbligazioni, essendo stata riconosciuta responsabile di un danno non direttamente provocato da lei.



In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di un'adeguata capacità reddituale.

Relazione sulle questioni poste dal citato art. 14-ter

La debitrice signora Alessia Morini ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da consentire all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dalla sig.ra Morini sono di seguito riassunte.

Situazione debitoria

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Di seguito, si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce in primo luogo l'elenco dei Creditori e delle relative informazioni circa tutti i rapporti posti in essere dal debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

TABELLA - RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

CREDITORE	IMPORTO IN €
SULEJMANOVSKY VEJSELJ	€65.000 ³
SULEJMANOVSKY RAIMA	€250.000 ⁴
SULEJMANOVSKY RAIMA PER BESARA	€250.000 ⁵
SULEJMANI ARIF	€250.000 ⁶
SULEJMANOVSKY MUAMER	€250.000 ⁷
ADE-R SIENA	€13.872,26 ⁸
INAIL	€537.431,60 ⁹
RENATO CERRETANI	€ 42.386,43 ¹⁰
AZIENDA AGRICOLA MORINI SRL	€44.560,41 ¹¹
INAIL - SPESE GIUSTIZIA	€8.510,00 ¹²
SULEJMANOVSKY VEJSELJ - SPESE LEGALI PER REVOCATORIA	€11.810,00 ¹³

³ Importo ad oggi contestato. Tuttavia, la sentenza è esecutiva per tutti gli importi.

⁴ Sentenza n. 809/2020 del Tribunale di Siena, datata 19 novembre 2020.

⁵ Sentenza n. 809/2020 del Tribunale di Siena, datata 19 novembre 2020.

⁶ Sentenza n. 809/2020 del Tribunale di Siena, datata 19 novembre 2020.

⁷ Sentenza n. 809/2020 del Tribunale di Siena, datata 19 novembre 2020.

⁸ Come da estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siena del 05.01.2022.

⁹ Sentenza n.144/2018 pubblicata il 24.04.2018 – R.G. 1017/2016.

¹⁰ Come da contratto di compravendita stipulato in data 18 ottobre 2012 avente ad oggetto la quota del 50% dell'appartamento sito in Abbadia San Salvatore (SI) via Trento n. 26.

¹¹ Come da contratto di compravendita del 21 settembre 2012 avente ad oggetto i terreni agricoli siti in Abbadia San Salvatore.

¹² Come da sentenza n.144/2018 – R.G. 1017/2016 per spese legali liquidate in sentenza oltre spese forfetarie, CPA, IVA.

¹³ Come da sentenza n.807/2020 del 20.11.2020, pubblicata il 28.11.2020, R.G. N.3029/2017.

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

SULEJMANOVSKY RAIMA- SPESE LEGALI PER REVOCATORIA	€18.896,00¹⁴
ALTRE PARTI - SPESE LEGALI PER DANNI MORTE	€34.219,00¹⁵
SULEJMANOVSKY VEJSELJ - RISARCIMENTO DANNI PER DANNI MORTE	€21.387,00¹⁶
SPESE ASSISTENZA LEGALE PROCEDURA AVV.ANANIA	€3.000,00
SPESE LEGALI REVOCATORIA AVV.ANANIA	€13.430,00¹⁷
SPESE LEGALI RISARC. DANNI AVV.ANANIA	€42.815,39¹⁸
TOTALE	€ 1.857.318,00

Come pacificamente evidenziabile dalla specifica della suddetta tabella e come già rilevato precedentemente, la quota di debito maggiore consiste negli importi coincidenti con la condanna del Tribunale di Siena a titolo di risarcimento del danno.

¹⁴ Come da sentenza n.807/2020 del 20.11.2020, pubblicata il 28.11.2020, R.G. N.3029/2017.

¹⁵ Oltre oneri di legge.

¹⁶ Oltre oneri di legge.

¹⁷ Come da Nota Spese Giudiziale - TRIBUNALE DI SIENA - Sez. Unica - Giudice: dott. Dr.ssa Serrao - Rgn. 3029/2017, Valore: 82.000,00 €.

¹⁸ Come da Preavviso di parcella del 13/11/2019 - Cause risarcitorie riunite R.G. 3073/2017. Di cui: euro 29.198,00 per compensi; euro 4.379,70 per spese generali 15%; euro 1.343,11 per CPA; euro 7.682,58 per IVA.

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Appare palese che l'importo della debitoria totale possa nel tempo aver subito variazioni a causa della maturazione di interessi e sanzioni o della notifica di ulteriori atti. Tuttavia, è evidente che ai fini della presente procedura l'ammontare esatto della debitoria non assume un ruolo determinante in quanto si propone la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori e finalizzato al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione.

In ogni caso, il liquidatore nominando potrà verificare nuovamente la situazione della debitoria aggiornata alla data dell'eventuale omologa al fine di avere un quadro definitivo e quanto più veritiero possibile.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE:

Il debito sorto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione ammonta ad euro 13.878,14 e da estratto di ruolo del 05.01.2022 realizzato presso l'Agente della Riscossione della Provincia di Siena, risulta così costituito:

DOCUMENTO	ANNO	ENTE	TRIBUTO	DATA NOTIFICA	DEBITO RESIDUO IN €
CARTELLA: 10420200001635609 000	2020	PREFETTURA DI SIENA	SANZ. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	00.00.0000	5,88
CARTELLA: 10420190007129090 000	2019	CORTE DI APPELLO DI FIRENZE	CORTE DI APPELLO DI FIRENZE UFFICIO RECUPERO CREDITI	19.11.2019	13.866,38
TOTALE					13.872,26

**INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE
IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Dalle indagini realizzate non emergono ad oggi atti compiuti dalla signora Alessia Morini impugnati dai creditori.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il giudizio circa la solvibilità del debitore riveste una particolare rilevanza nella fattispecie ed allo stato attuale è giudicata positivamente. Ciò in quanto ai beni costituenti il patrimonio del debitore e da quest'ultimo messo a disposizione, si aggiunge l'importo versato mensilmente dal fratello della signora Morini pari ad un ammontare complessivo in 4 anni di euro 24.000,00 (euro 500,00/mese).

Sono state già compiute analisi preliminari circa la solvibilità del fratello relativamente a tale somma e qualora la SS.VV.II. lo ritenga necessario è stata già raccolta la piena volontà del soggetto a fornire qualsiasi tipo di documentazione necessaria. La documentazione depositata risulta corredata anche della relativa autodichiarazione del sig. [REDACTED] ad assumere tale impegno.

La visura ipotecaria identificata con il numero T68978 esperita presso la Direzione Provinciale di SIENA - Ufficio provinciale - Territorio in data 21.12.2021 sul codice fiscale del debitore non ha restituito alcun risultato.

Situazione economico - patrimoniale del debitore

Negli allegati forniti a supporto della presente sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente mobiliare ed immobiliare, nelle disponibilità della signora Morini. Di seguito, si presenta una breve disamina del patrimonio del debitore, al momento della redazione del presente documento, secondo valori di stima fondati sul

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato e di quanto messo a disposizione dal padre a conferma della volontà di far fronte alle obbligazioni assunte con qualsiasi bene in proprio possesso.

VALORE STIMATO DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Valore stimato del patrimonio immobiliare (Rendita catastale)	971,18
Valore stimato del patrimonio mobiliare (Reddito annuo percepito + Saldo c/c)	10.826,87
Valore complessivo del patrimonio	11.798,05

Attivo messo a disposizione dal Debitore

Al fine di avere accesso alla procedura e poter estinguere la debitoria la signora Morini mette a disposizione dei creditori la totalità dei suoi beni ed i redditi futuri percepiti che siano effettivamente disponibili (ossia al netto delle spese necessarie sostenute) per i prossimi quattro anni.

In particolare, si tratta dei seguenti beni:

- € 1.207,52 - Saldo c/c;
- Proprietà per 1/9 ABBADIA SAN SALVATORE (SI), Foglio 66, Part. 73, Rend. 308,00€ - VIGNETO;
- Proprietà per 1/9 ABBADIA SAN SALVATORE (SI), Foglio 66, Part. 112, Rend. 69,91€ - SEMINATIVO;
- Proprietà per 1/9 ABBADIA SAN SALVATORE (SI), Foglio 66, Part. 388, Rend. 593,27€ - SEMINATIVO;

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- € 24.000,00¹⁹ - IMPORTO CORRISPOSTO DAL FRATELLO NEI 4 ANNI (€500,00/MESE).
- € 15.936,00²⁰ - IMPORTO VERSATO NELLA PROCEDURA NEI 4 ANNI (€332,00/MESE)

All'uopo la scrivente ritiene opportuno evidenziare che in caso di diniego circa l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione, la vendita dei beni sottoponibili a procedura esecutiva immobiliare si rivelerebbe di gran lunga più onerosa e comporterebbe certamente un'inevitabile svalutazione dei suddetti beni in quanto difficilmente collocabili al primo tentativo d'asta.

Si ravvisa, pertanto, la convenienza di sottoporre il bene, qualora possibile, ad una trattativa privata al reale valore di mercato così come indicato nella descrizione.

Beni Mobili Registrati

Lo scrivente Gestore ha provveduto ad effettuare le opportune visure presso P.R.A. (Pubblici Registri Automobilistici) dalle quali emerge che la signora Morini non risulta intestataria di veicoli²¹ ne di altri beni mobili registrati.

Beni Mobili Non Registrati

La scrivente nelle sue funzioni di Gestore ha provveduto a prendere atto di un inventario sintetico dei beni mobili non registrati, così come previsto e disciplinato dall'art.9, comma 2, l.3/2012²².

Conto Corrente

¹⁹ A titolo di importo versato dal fratello nei 4 anni (€500,00/mese).

²⁰ A titolo di importo versato nella procedura nei 4 anni (€332,00/mese)

²¹ Esperita in data 21.12.2021.

²² Il debitore ha depositato e sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di tali beni opportunamente allegata al presente Piano di liquidazione.

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

L'analisi economico - finanziaria condotta conferma quanto affermato dal debitore relativamente alla sussistenza di c/c a lei intestati. In particolare, si ha contezza di un unico c/c intestato alla signora Morini acceso presso la Banca N26 GmbH ed identificato con il conto IBAN: [REDACTED] quale si evince un saldo disponibile positivo aggiornato al 18 Febbraio 2022 pari ad euro 1.207,52.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore ed alla capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito una proposta utile ai fini del procedimento liquidatorio.

La proposta prevede che la ricorrente metta a disposizione della procedura per l'intera durata della stessa quantificabile in 4 anni ai sensi del 4° comma dell'art. 14-*quinquies*, l.3/2012, l'importo emergente dalla differenza tra il reddito percepito e dichiarato e l'importo destinato alle spese necessarie alla sua sopravvivenza.

In considerazione della particolare fattispecie della presente procedura di liquidazione ed al fine di ottenere un dato quanto più veritiero possibile circa le spese mensili da sostenere sono state stimate spese mensili per euro 250,00.

L'importo mensile disponibile per il soddisfacimento dei creditori, quindi, sarebbe pari ad euro 332,00 (586,00 - 250,00), ai quali vanno aggiunti i 500,00 euro corrisposti dal fratello, per un totale di 832,00/mese.

Per quanto riguarda le **Entrate**, si riporta un quadro riassuntivo ed un dettaglio delle operazioni di vendita e cessione da operare nei quattro anni della procedura in relazione ai redditi, ai beni immobili e mobili del debitore.

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- Reddito medio mensile pari ad € 586,00;
- Importo corrisposto dal fratello sig. [REDACTED] pari ad €500,00.

Come anticipato, a supporto della reale volontà di voler soddisfare il ceto creditorio la signora Morini ha ritenuto opportuno richiedere ed ottenere un importo corrisposto dal fratello per la somma complessiva di Euro 24.000,00 che sarebbero, quindi, a disposizione della procedura.

Nonostante il carattere della meritevolezza non sia requisito indispensabile per la procedura di liquidazione, è opinione del professionista f.f. di O.C.C. dover ritenere tale volontà atto di integrità morale del debitore nell'impegnarsi a procurare una quota di danaro di un importo indubbiamente apprezzabile non specificatamente dovuta.

Quanto detto rende ancor più conveniente la proposta per i creditori soprattutto in considerazione della mancanza di beni su cui potersi rivalere esperendo azioni esecutive individuali (eccezion fatta per il pignoramento del quinto dello stipendio qualora possibile ed eventualmente certamente di esiguo importo).

Per quanto concerne i beni immobili, nella tabella seguente sono indicate le somme da realizzare e le ipotetiche date di realizzo, valutate in relazione alla stima dei tempi tecnici per esperire le rispettive procedure di stima, valutazione, pubblicità e vendita.

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Descrizione	Valore di realizzo
- Proprietà per 1/9 Abbadia San Salvatore (Si)-Part.73;	-

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- Proprietà Per 1/9 Abbadia San Salvatore (Si)-Part.112;	
- Proprietà Per 1/9 Abbadia San Salvatore (Si)-Part.388;	

A modesto parere della scrivente, tale patrimonio immobiliare costituito dalla quota di 1/9 dei terreni presenti sul territorio di Siena con rendita assolutamente esigua, risulta di vile valore.

Per quanto concerne la determinazione del valore dei beni mobili, invece, si conferma quanto dichiarato del debitore ricorrente ed appositamente depositato all'interno del fascicolo, consistente nell'indisponibilità anche di beni mobili registrati. La ricorrente, infatti, lavorando quale "ragazza alla pari" è ospitata in casa e non possiede beni mobili diversi, come da autodichiarazione appositamente sottoscritta. La signora Morini possiede esclusivamente quanto depositato su c/c e quanto percepito a fronte della prestazione lavorativa, già messo a disposizione della procedura al netto delle spese mensilmente sostenute. A questi, si aggiunge l'importo posto a disposizione della presente procedura dal sig. [REDACTED] (24.000,00 euro complessivi).

Per quanto concerne le Uscite, relative ai compensi ed alle spese della procedura, si riporta di seguito un dettagliato preventivo delle stesse.

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO IN €
Spese sanitarie	50,00
Abbigliamento	100,00
Altro	100,00
TOTALE	250,00

Si intende precisare che al dettaglio delle spese precedentemente esposte occorre aggiungere gli ulteriori importi che matureranno successivamente al deposito della pratica,

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

quali: compenso del liquidatore stimato alla stregua dell'O.C.C. in euro 5.580,05; compensi spettanti al professionista incaricato della presente procedura di sovraindebitamento stimati in euro 5.580,05 (come da preventivo redatto dall'O.C.C. "Medi" e sottoscritto dal debitore), eventuali spese vive per ulteriori adempimenti del liquidatore.

In fase di apertura della fase liquidatoria, poi, si darà luogo all'esecuzione del progetto di riparto, che terrà conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito, elaborato in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati.

Per quanto riguarda i crediti prededucibili, questi saranno certamente soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario. Eventuali crediti prededucibili con privilegio immobiliare o mobiliare speciale, quindi relativi ad un particolare immobile o mobile, saranno soddisfatti con le somme ricavate dai relativi beni su cui si vantava il privilegio. Eventuali crediti prededucibili generali, che quindi insistono su tutta la massa immobiliare e mobiliare a disposizione, saranno soddisfatti su tutti i beni in proporzione al rispettivo valore di realizzo.

COSTI DELLA PRESENTE PROCEDURA

Si ritiene opportuno chiedere sin da ora che siano soddisfatti in prededuzione gli importi di seguito indicati, sorti in funzione della presente procedura:

1. Compenso spettante al O.C.C. "Medi" (e destinato a coprire anche il compenso dello scrivente professionista incaricato), quantificato nel rispetto del D.M. 202/2014 in euro 5.580,05 lordi²³ (al netto degli eventuali acconti già versati).

²³ Come da preventivo sottoscritto dal debitore.

COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 3/2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO

- La proposta di liquidazione del patrimonio viene proposta ai sensi dell'art.6, comma 1 della Legge 3/2012;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 6, comma 2 della medesima Legge;
- La proposta di liquidazione del patrimonio è reputata ammissibile ai sensi dell'art.7, comma, L.3/2012;
- La proposta di liquidazione del patrimonio rispetta le disposizioni dell'art.9, comma 2 circa l'evidenza dell'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- È stata verificata l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ai sensi dell'art.9, comma 3-bis, lettera d);
- Il debitore, almeno al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere ai sensi dell'art. 12, comma 3 circa la sussistenza del carattere di incolpevolezza del debitore;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art.6, comma 2, per fattori non previsti ed a lui non imputabili;

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte il sottoscritto professionista nominato ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti così come

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

formulata, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

RILEVATO

- che è stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter e ss., L.3/2012 prevedendo la cessione di tutti i beni ed i diritti esistenti e futuri da parte della signora Morini in favore dei creditori compatibilmente con le proprie necessità stimate nella fattispecie in Euro 250,00/mese;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite e sottoscritte fornite nella domanda ex art.14-ter, L.3/2012;
- che è stata eseguita l'attività di riscontro dei dati come da documentazione nella presente relazione;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione del debitore e dei consulenti consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss., L.3/2012 trovano sostanziale corrispondenza;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che vengono cedute per il soddisfacimento del creditore;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopraelencati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ipotizzabili, tra alcuni preventivati ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione;

- che l'intero patrimonio messo a disposizione dalla signora Morini è costituito dal posto auto e dai redditi percepiti oltre che tutte le entrate future nei prossimi 4 anni;
- il carattere di meritevolezza che seppur non costituente requisito essenziale nella procedura di liquidazione del patrimonio, è manifestazione della reale intenzione del debitore a voler soddisfare i creditori e beneficiare dell'esdebitazione;
- la certa e pacifica convenienza per il ceto creditorio che altrimenti non vedrebbe soddisfatti i propri crediti a causa dell'impossibilità di far valere i propri diritti con azioni esecutive sui beni di proprietà del debitore;

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché della disamina del contenuto della proposta di Liquidazione presentata

La scrivente dottoressa Olga Orecchio f.f. di O.C.C:

esprime

GIUDIZIO POSITIVO

Circa la completezza e l'attendibilità della documentazione fornita dalla signora Morini Alessia a corredo della proposta ai sensi dall'art.14-ter comma; 3, lett. e) della l.3/2012

ATTESTAZIONE

Per tutte le ragioni premesse ed illustrate, la signora Alessia Morini, *ut supra* difeso, rappresentato, domiciliato ed assistito

RICORRE

All' Ecc.mo Tribunale di Napoli affinché, ai sensi dell'art. 14-quinques L. 3/2012, voglia con decreto:

Liquidazione del Patrimonio -- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- I. Dichiarare aperta la procedura di liquidazione, finalizzata al soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio immobiliare e parte del patrimonio mobiliare nonchè di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei 4 anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione;
- II. Nominare a tal fine un liquidatore. A tal proposito la dott.ssa Orecchio, che sottoscrive la presente per presa visione, qualora la SS.VV.II. lo ritenga opportuno, dichiara di essere disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore;
- III. Disporre, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma II, della L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- IV. Stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;
- V. Ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;
- VI. Ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al professionista incaricato dall'O.C.C. ed al nominando liquidatore;

Il sottoscritto Gestore della Crisi f.f. O.C.C., esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;

- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della Liquidazione del Patrimonio predisposta ex art. 14 ter legge n.3 del 27 gennaio 2012

Con osservanza

Napoli, 22.03.2022



Dott.ssa Olga Orecchio

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

RIFERIMENTI PER NOTIFICHE AI CREDITORI

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	P.IVA	C.F.	PEC/Indirizzo
AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	-	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
COMUNE DI NAPOLI	01207650639	80014890638	atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it.
SULEJMANOVSKI VEJSELJ	-	SLJVSL64L22Z148K	[REDACTED]
SULEJMANOVSKA RAIMA	-	SLMRMA70C18Z148N	[REDACTED]
SULEJMANI ARIF	-	SLJRFA92H10Z149I	[REDACTED]
SULEMANOVSKI MUAMER	-	SLMMMR95H01Z148X	[REDACTED]
SULEMANOVKI BESARA	-	SLMBSR02B67E202H	[REDACTED]
INAIL	00968951004	-	[REDACTED]
RENATO CERRETANI	-	CRRRNT69B27A006P	[REDACTED]
AZIENDA AGRICOLA MORINI SRL	-	01264550524	[REDACTED]
AVV. ANANIA LUIGI	08170620960	NNALGU72P17C726A	[REDACTED]